



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
40	15-04-2026

OGGETTO:	ORDINANZA SINDACALE EX ART. 54 C.4 E 4-BIS DEL D.LGS. 267/2000 DI DIVIETO AI TITOLARI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE O BICCHIERI DI VETRO E A CHIUNQUE DI UTILIZZARE, NELLE AREE PUBBLICHE ED APERTE AL PUBBLICO, BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO PER IL CONSUMO DI BEVANDE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.
-----------------	---

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

IL SINDACO

Premesso che nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto nelle date del 12 e 13 aprile 2026 è stato convenuto di adottare urgentemente misure di contrasto e contenimento dei fenomeni di violenza e di vandalismo che si sono manifestati nel territorio comunale;

Rilevato che si è assistito ad un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro, con conseguente relativo abbandono nelle vie, piazze e spazi pubblici e nelle aree verdi;

Considerato che l'utilizzo di detti contenitori è suscettibile di comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica nei riguardi dei soggetti che frequentano i luoghi pubblici;

Valutato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte, motivate e suffragate, da fatti e situazioni anche all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgenza necessari alla tutela della salute pubblica e sicurezza urbana in quanto compatibili con l'art. 54 comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e l'art. 54 comma 4 bis, così come modificato dall'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017, che testualmente cita: "*i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti [...] ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti*";

Richiamato altresì il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana ed in particolare l'art. 61 comma 3, che già prescrive il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro tutti i giorni dalle ore 22,30 fino alla chiusura dell'esercizio, nonché le norme in materia di abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico;

Ritenuto per le argomentazioni sopra esposte di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica attraverso diverse azioni, tra di loro coordinate:

- la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di bevande (alcoliche ed analcoliche) contenute in recipienti di vetro, anche dispensate da distributori automatici, a partire dalle ore 22.00 del giorno 17 aprile 2026 e per tutta la durata della presente ordinanza;

- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

Ritenuto di estendere l'efficacia del presente provvedimento a tutto il territorio comunale, dal 17 aprile al 15 settembre 2026;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale si è confrontata, in data 15/04/2026, con le associazioni di categoria dei commercianti prima dell'adozione del presente atto amministrativo;

Preso atto che la fattispecie rientra tra quelle previste nel Decreto del Ministro dell'Interno del 05 Agosto 2008;

Viste le norme del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) n.1265 del 1934;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana comunale;

Richiamato l'articolo 54, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Informata preventivamente, per i profili di ordine e sicurezza pubblica, la Prefettura di Massa Carrara ai sensi dell'art.54 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Sentito il Dirigente competente;

ORDINA

1) Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, che è fatto divieto su tutto il territorio comunale, dal 17 aprile al 15 settembre 2026:

a) ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, in sede fissa ed ambulante, di vendere e somministrare, fatto salvo di quanto specificato ai punti successivi, bevande, sia alcoliche che analcoliche, contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, anche dispensate da distributori automatici;

b) a chiunque di utilizzare, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, bottiglie e bicchieri di vetro per il consumo di bevande.

2) Il divieto di cui al precedente punto 1 lettera a) non opera qualora la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico.

3) è altresì previsto:

- l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;

- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere, nonostante i divieti;

AVVERTE

che eventuali danni a persone e/o a cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;

che la mancata ottemperanza al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca più grave reato, è suscettibile di dare impulso all'azione penale, ai sensi dell'art. 650 c.p, con conseguente deferimento del/ soggetto/i responsabile/i all'Autorità Giudiziaria;

che, fatte salve altre fattispecie di illecito penale, civile e/o amministrativo, nonché azione di rivalsa per tutte le spese sostenute dall'Ente riconducibili all'esercizio dell'attività vietata, l'accertamento delle violazioni delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporta, a carico dei trasgressori l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis, comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento;

che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta e centoventi decorrenti dalla relativa notifica;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale on-line del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. nel rispetto del principio di trasparenza e trasmessa per gli adempimenti di relativa competenza ai soggetti sottoindicati:

- Prefettura di Massa Carrara;
- Questura di Massa Carrara;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando di Polizia Locale;

che la presente ordinanza sia altresì trasmessa alle Associazioni di categoria del commercio;

che della presente ordinanza sia data la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione, quali la stampa e le televisioni locali, siti internet, social network.

Il Sindaco

Francesco Persiani

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Francesco Persiani – Sindaco di Massa